

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
L'Assessore

Prot. n.

7425/CAB

del

22 NOV 2016

Oggetto: Legge regionale 8.04.2010 n. 9 art. 7 e 19 e Ordinanza Presidente della Regione del 30.06.2016 n. 6/Rif art. 4 comma 4. Adempimenti della S.R.R.

Ai Presidenti delle Società
per la Regolamentazione dei Rifiuti
dell'Isola

Ai Commissari Straordinari
ex Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016

E p.c.

All'On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti

LORO SEDI

Con riferimento a quanto in oggetto, nel ribadire quanto già evidenziato con gli atti di indirizzo prot. n. 5854/Gab del 22.09.2016 e prot. n. 6252/Gab del 3.10.2016, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, preso atto che continuano a rilevarsi ritardi e inerzie da parte di codeste Società nell'attuazione della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e delle prescrizioni di cui all'ordinanza n.6/Rif del 30.06.2016, con la presente si puntualizza quanto segue.

Occorre premettere che, in forza dell'ordinanza presidenziale n. 6/Rif del 30.06.2016 adottata, ai sensi dell'art.191 comma 4 del d.lgs. n.152/2016, il Presidente della Regione, al fine di accelerare il concreto avvio del nuovo assetto organizzativo del servizio regolato dalla



L.R. n.9/2010 e rendere le SS.R.R. pienamente operative, ha dettato modalità idonee a garantire, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento, un modello straordinario di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare, l'art. 4 comma 4 della citata ordinanza, allo scopo di velocizzare il processo di approvazione delle dotazioni organiche di codeste Società e la conseguente applicazione di tutte le disposizioni dettate in materia di personale di cui all'art. 19 della l.r. n.9/2010, prescrive che il suddetto procedimento, contemplato in via ordinaria dall'art. 7 della l.r. n.9/2010, è sostituito - in ogni sua parte - dalla presa d'atto effettuata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Posto che con l'Accordo quadro del 6.08.2013 a firma dell'Assessore *pro tempore* e delle OO.SS., condiviso e firmato dall'ANCI Sicilia con verbale del 19.09.2013 nonché con le delibere di Giunta rese ai sensi dell'art. 7 comma 9 della l.r. n.9/2010, sono stati diffusamente precisati le modalità e i criteri di cui al comma 10 dell'art.7 della citata legge regionale, intervenute le prese d'atto, a firma congiunta del Presidente della Regione e dell'Assessore, le dotazioni organiche sono diventate immediatamente esecutive ed efficaci.

Conseguentemente, consumato il passaggio relativo all'approvazione delle dotazioni organiche, è obbligo delle SS.R.R. dare immediata e completa attuazione a tutte le prescrizioni dettate in materia di personale delle Società e dei Consorzi d'ambito dall'art. 19 commi 6, 7, 8, ponendo in essere senza ulteriori ritardi gli adempimenti ivi declinati.

Si coglie l'occasione per precisare e ribadire che gli adempimenti di cui all'art. 19 citato ricadono esclusivamente nell'ambito delle competenze e dei poteri assegnati dalla legislazione regionale alle Società di regolamentazione dei rifiuti, soggetti onerati per legge e/o per ordinanza, anche tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo quadro sopra richiamato nella parte in cui si evidenzia che *"I contenuti del presente Accordo quadro regionale costituiranno riferimento per gli accordi decentrati, i contratti di servizio e i bandi di gara"*.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, va evidenziato che in coerenza con il D.lgs. n.152/2006 e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, il legislatore regionale, nell'ambito della competenza legislativa attribuitagli nella materia de qua, ha introdotto con la legge regionale dell'8.04.2010 n. 9, si rammenta unica legge oggi vigente, un nuovo modello di pianificazione, regolazione e gestione dei rifiuti in Sicilia, prevedendo in particolare, con riguardo alla tutela del personale assunto dalle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione una speciale disposizione contenuta all'art. 19 commi 6, 7 e 8.

Tale norma è l'unica disposizione vigente che regola il processo di transito del personale dal vecchio modello di gestione fondato sulle Società e consorzi d'ambito al modello imperniato sulla società di regolamentazione dei rifiuti.

In ottemperanza alle disposizioni normative testé citate, considerato che allo stato sono state approvate 14 dotazioni organiche, di cui quattro con decreti assessoriali n. 1532 del 17.09.2013, n. 286 del 14.03.2014 per la S.R.R. Catania Area Metropolitana, n. 287 del 14.03.2014 per la S.R.R. Messina Isole Eolie e n. 417 del 7.04.2014 per la S.R.R. Trapani Provincia Nord, e per le restanti dieci si è dato seguito con prese d'atto come di seguito elencate:



- con nota del 20.07.2016 prot. n. 4448/Gab SS.R.R. Palermo Est, Palermo Ovest, Agrigento Ovest, Trapani Sud,
- con nota del 29.07.2016 prot. n. 4674/Gab S.R.R. Messina Provincia,
- con nota del 29.07.2016 prot. n. 4676/Gab SS.R.R. Palermo Area Metropolitana, Messina Area Metropolitana, Ragusa Provincia,
- con nota del 6.09.2016 prot. n. 5293/Gab S.R.R. Agrigento Provincia Est e Caltanissetta Provincia Nord,

non sussiste alcuna ragione ostativa all'obbligo posto in capo alle Società di regolamentazione dei rifiuti di dare esecuzione alle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 19, anche alla luce dell'articolo 1, comma 8, dell'Ordinanza Presidenziale n. 6/rif del 30/06/2016.

Pertanto, in caso di ulteriore ritardo, sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria per quanto di competenza.

